

REGOLAMENTO (CE) N. 690/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1091/94 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2157/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3528/86, l'azione comunitaria è intesa ad aiutare gli Stati membri a condurre una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali presso i posti di osservazione permanenti;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3528/86, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti attraverso la rete di posti di sorveglianza intensiva e continua;

considerando che la suddetta rete è stata allestita dagli Stati membri in conformità con l'allegato I del regolamento (CE) n. 1091/94 della Commissione⁽³⁾; che la metodologia comune e la presentazione dei dati dell'inventario permanente dello stato delle chiome, degli inventari del suolo e del fogliame e delle misurazioni dell'accrescimento sono indicate negli allegati da III a VI del regolamento (CE) n. 1091/94;

considerando che le misurazioni dei tassi di sedimentazione e la sorveglianza dei parametri meteorologici sono già previste e che è necessario aggiungere nel regolamento (CE) n. 1091/94 le disposizioni relative alla metodologia comune e alla trasmissione dei dati corrispondenti;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1995.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato forestale permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1091/94 è così modificato :

1) Nell'allegato II, modulo 2a sono aggiunte le seguenti azioni :

- Organizzazione ed esecuzione di misurazioni dei tassi di sedimentazione ;
- Organizzazione ed esecuzione della sorveglianza dei parametri meteorologici .

2) Nell'allegato III il paragrafo II.5 è sostituito dal seguente :

- II.5 trasmissione dei dati

Per ciascuno dei posti di osservazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le suddette informazioni su moduli standardizzati (vedi allegato VII, moduli 3a e 3b) .

3) L'allegato VIIa è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

4) Sono aggiunti gli allegati VIII e IX di cui agli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 125 del 18. 5. 1994, pag. 1.